

Interpello dell'Agenzia delle entrate sulla natura meramente risarcitoria dell'istituto

DS6901

DS6901

Ravvedimento, interessi stretti

Il versamento risulta indeducibile per il professionista

DI GIANLUCA STANCATI

Gli interessi versati da un professionista nell'esecuzione di un ravvedimento operoso hanno natura meramente risarcitoria per l'Eraio e, non correlandosi funzionalmente alla produzione del reddito, risultano indeducibili dalla relativa base imponibile. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025, discostandosi dalla soluzione interpretativa proposta dall'istante. Quest'ultimo, esercente attività di lavoro autonomo, si è avvalso del c.d. ravvedimento speciale (art. 1, commi 174-178 della legge di bilancio 2023) provvedendo ai connessi adempimenti dichiarativi e di versamento. A tale ultimo riguardo, conseguentemente alla presentazione dei modelli integrativi per i pregressi periodi di imposta, il contribuente ha liquidato le maggiori imposte e contestualmente corrisposto gli interessi e le sanzioni ridotte ex lege.

Quanto al secondo importo (gli interessi) viene evidenziato un dubbio relativo al trattamento da applicare ai fini Irpef, segnatamente della determinazione del reddito di lavoro autonomo. In senso adesivo alla rilevanza degli interessi si menziona la prassi intervenuta relativamente al reddito di impresa e con riguardo alle ipotesi di con-

cessione giudiziale e accertamento con adesione (risposte nn. 541/2022 e 172/2024). L'Amministrazione in

merito solleva due ordini di obiezioni che attengono alla specifica natura degli interes-

si ed alla disciplina di riferimento. In primo luogo si osserva che nella specie si tratta di interessi moratori discendenti da un inadempimento, dunque di componenti debitorie di ordine accessorio all'obbligazione principale, dunque accomunate dal trattamento fiscale. D'altra parte, in assenza di specifiche previsioni ad opera della disciplina che regola la determinazione della base imponibile, ad avviso dell'Agenzia occorre aver riguardo al principio generale di inerenza ex art. 54, comma 1 del tuir, dunque bisogna verificare l'eventuale connessione funzionale, se pure indiretta, tra detti oneri e la produzione di compensi tassabili. Siffatta circostanza viene nelle specie esclusa, stante la stretta dipendenza degli interessi in questione dal tardivo pagamento delle imposte, non anche da iniziative riconducibili all'organizzazione e allo svolgimento della professione (finanziamento per l'acquisto di beni, anche strumentali, da impiegare nell'attività). Né si ravvedono analogie con i precedenti di prassi richiamati i quali riguardano interessi aventi una natura "compensativa" del ritardo nell'esazione dei tributi.

— © Riproduzione riservata — ■



Fari puntati sul trattamento

